

**DELIBERAZIONE 8 APRILE 2022**  
**165/2022/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO AI  
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 1 APRILE 2022,  
N.138**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1199<sup>a</sup> *ter* riunione del 8 aprile 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile)
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l'allegato "Testo Integrato del Bilanciamento Gas" (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" o RTTG come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 208/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 451/2019/R/gas);
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito: deliberazione 614/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas di seguito: deliberazione 110/2022/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022 (di seguito: atto di indirizzo);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 1/12 prevede all’articolo 14, comma 3, che sia determinata, con decreto del Ministro la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;
- l’atto di indirizzo, in considerazione della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, ha dato indicazione ai principali importatori di gas affinché si approvvigionino nel minor tempo possibile di volumi aggiuntivi di gas naturale nonché ha chiesto alla società Stogit S.p.a. di ottimizzare il riempimento delle capacità di stoccaggio anticipando la campagna di iniezione in stoccaggio, senza pregiudicare la fase di erogazione in corso;
- il decreto-legge 17/22 prevede, all’articolo 21, tra l’altro, di ottimizzare il prossimo ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
- per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, il Ministro ha dato attuazione alle richiamate disposizioni del decreto-legge 1/12 con il decreto 14 marzo 2022, integrando l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio per tener conto delle successive disposizioni di cui ai precedenti alinea;
- il RAST disciplina le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento;
- con la deliberazione 110/2022/R/gas, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto 14 marzo 2022, l’Autorità, per l’anno termico dello stoccaggio 2022-2023, ha previsto quanto segue:
  - a) prezzi di riserva nulli per tutte le procedure di conferimento delle capacità per i servizi di stoccaggio di modulazione di cui agli articoli 10 e 11 del RAST, senza gli obblighi di riservatezza in capo alle imprese di stoccaggio;

- b) che i costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento non siano applicati agli utenti dello stoccaggio;
- c) che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2022, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio, in luogo del corrispettivo di cui al comma 26.1, applichi un corrispettivo pari a 1,15 €/MWh;
- d) l'applicazione di un corrispettivo nullo alle capacità di stoccaggio allocate ai sensi dell'articolo 6 del decreto 14 marzo 2022 ai titolari del gas in giacenza negli stoccaggi all'1 aprile 2022;
- la limitata capacità di stoccaggio allocata in esito alle prime aste svoltesi secondo il calendario allegato al citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022 indica la necessità di misure aggiuntive al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento di almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in linea con quanto disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 17/22;
- pertanto, il decreto 1 aprile 2022 ha previsto che:
  - per l'anno contrattuale di stoccaggio 1 aprile 2022 – 31 marzo 2023, in aggiunta alla prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio svoltesi secondo il calendario allegato al citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022, si svolgano aste successive, per quanto riguarda i prodotti con iniezione mensile, con cadenza settimanale dal 1 aprile al 31 ottobre 2022;
  - le modalità di effettuazione delle aste di cui al precedente punto siano stabilite dall'Autorità, prevedendo meccanismi che favoriscano l'effettiva iniezione del gas, in particolare introducendo meccanismi basati su prezzi di riserva nulli per l'allocazione della capacità, accoppiati a contratti per differenza a due vie che coprano il rischio prezzo tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale;
  - all'articolo 1, comma 4, le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentano agli utenti l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
  - ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e della gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio, l'impresa maggiore di trasporto approvvigioni la relativa capacità di stoccaggio per il servizio uniforme con iniezione nel mese di aprile, facendone richiesta alle imprese di stoccaggio;
  - l'Autorità stabilisca le modalità di approvvigionamento dei tali volumi di gas da iniettare e i meccanismi di compensazione che assicurino per il gestore la neutralità economica delle operazioni di riempimento di cui al presente articolo;
- la Commissione europea ha presentato, lo scorso 23 marzo, una proposta di

regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; tale proposta prevede, tra le altre cose, dei requisiti minimi di livello di riempimento degli stoccaggi europei e la possibilità di introdurre degli obblighi nonché dei sostegni finanziari per incentivare il riempimento degli stoccaggi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 208/2019/R/gas l'Autorità ha approvato una serie di disposizioni funzionali alla definizione del quadro regolatorio relativo alle attività di approvvigionamento a mercato, da parte del responsabile del bilanciamento, a partire dal 1 gennaio 2020, delle risorse necessarie al funzionamento del sistema, ossia i quantitativi a copertura del c.d. delta in-out (la differenza tra l'impresso all'impianto di distribuzione ed il prelevato dai clienti finali serviti dal medesimo), degli autoconsumi o C, delle perdite o PE, del gas non contabilizzato o GNC e delle variazioni programmate di *linepack* o  $\Delta LP_P$ , in coerenza con quanto previsto dalla RTTG per il periodo di regolazione 2020 - 2023;
- il TIB stabilisce che il responsabile del bilanciamento provveda all'approvvigionamento del quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema presso un apposito comparto denominato AGS del mercato a pronti organizzata dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME);
- il comma 2.7 del TIB, come modificato e integrato ai sensi della suddetta deliberazione 208/2019/R/gas, prevede che le modalità di attuazione concernenti l'approvvigionamento a mercato dell'insieme delle risorse necessarie al funzionamento del sistema siano approvate dall'Autorità su proposta del responsabile del bilanciamento;
- con la deliberazione 451/2019/R/gas, facendo seguito ad una proposta presentata dal responsabile del bilanciamento ai sensi del sopra richiamato comma 2.7 del TIB, l'Autorità ha approvato ulteriori disposizioni in materia di approvvigionamento dei quantitativi di gas necessari al funzionamento del sistema, ed ha definito i prezzi di acquisto e vendita delle offerte del responsabile del bilanciamento rispettivamente pari a: *i*) la media del SAP relativa ai 7 giorni precedenti a quello di negoziazione aumentata di 30 €/MWh; *ii*) 0 €/MWh;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto la possibilità per il responsabile del bilanciamento, in caso di impreviste e significative variazioni delle condizioni di mercato, di definire un prezzo di acquisto superiore a quello sopra individuato, dandone comunicazione all'Autorità e al GME;
- ai sensi della sopra richiamata previsione, il responsabile del bilanciamento, con la comunicazione del 7 marzo 2022 (prot. Autorità 09611 della medesima data), ha informato l'Autorità che a causa della perdurante volatilità delle condizioni del mercato si è reso necessario determinare il prezzo di acquisto presso il comparto AGS della piattaforma di mercato MGAS per entrambe le aste, *intraday* e *day-ahead*, sulla base del prezzo medio delle transazioni registrate nel mercato a contrattazione

continua per il giorno di consegna.

**RITENUTO CHE:**

- in considerazione della novità per il nostro sistema costituita dall'introduzione di contratti per differenze a due vie per l'allocazione dello stoccaggio e tenuto conto che questa tipologia di contratti può generare rilevanti oneri per il sistema, sia opportuno che le relative modalità attuative siano definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati assicurando, come previsto dal decreto 1 aprile 2022, la loro applicazione già a partire dalle aste di aprile con iniezione nel mese di maggio;
- sia, al contempo necessario, tenuto conto dell'urgenza connessa alla situazione di tensione, introdurre fin da subito un meccanismo transitorio e semplificato al fine di favorire il riempimento degli stoccaggi;
- sia, a tal fine, opportuno:
  - i. dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale di pubblicare i possibili schemi di attuazione dei contratti per differenze a due vie assegnando un termine ai soggetti interessati per presentare osservazioni e proposte;
  - ii. prevedere che alle capacità di stoccaggio allocate agli utenti in esito al presente provvedimento sia associato un meccanismo (di seguito anche: "premio giacenza") in grado di incentivare il riempimento dello stoccaggio con iniezione già nel mese di aprile;
- il meccanismo "premio giacenza" possa essere strutturato prevedendo un premio sui volumi di gas in giacenza al termine dell'iniezione, valorizzato tenendo conto del differenziale fra il prezzo invernale e il prezzo nel periodo di iniezione risultante dalle più recenti quotazioni e di una stima degli oneri finanziari da sostenere;
- di prevedere che il sopra richiamato premio sia riconosciuto dal responsabile del bilanciamento e contabilizzato nell'ambito del meccanismo di neutralità di cui al TIB;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto 1 aprile 2022, sia, altresì, necessario definire le modalità di approvvigionamento da parte dell'impresa maggiore di trasporto dei volumi a copertura del gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio, con iniezione nel mese di aprile;
- tenendo conto della volatilità dei prezzi della materia prima in questo periodo nonché della possibilità di modulare l'approvvigionamento dei quantitativi a copertura del gas per il funzionamento del sistema da iniettare in stoccaggio, sia opportuno definire un criterio per la valorizzazione dell'offerta del responsabile del bilanciamento distinto da quello utilizzato per l'approvvigionamento delle esigenze giornaliere;
- sempre in linea con quanto disposto dal decreto 1 aprile 2022, al fine di assicurare la neutralità economica delle operazioni di riempimento dello stoccaggio attribuite al responsabile del bilanciamento dal presente provvedimento, sia opportuno prevedere che i costi sostenuti siano coperti entro maggio 2022, in anticipo rispetto alle

tempistiche previste dal meccanismo di neutralità di cui al TIB; e che sia, altresì, necessario prevedere che, tenuto conto delle esigenze di liquidità della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), in sede di aggiornamento tariffario per il quarto trimestre 2022, l’Autorità possa richiedere al responsabile del bilanciamento la reintegrazione (da versare alla medesima Cassa) di tutta o parte degli importi anticipati ai sensi del precedente punto, a fronte della copertura dei relativi oneri finanziari valorizzati nel limite massimo del tasso di debito implicito nel WACC definito ai sensi della deliberazione 614/2021/R/com;

- ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 4 del decreto 1 aprile 2022, sia opportuno prevedere che l’allocazione implicita si applichi alla giacenza in eccesso rispetto alla massima consentita all’utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione come definita ai sensi del comma 17.1 del RAST

### **DELIBERA**

1. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale di pubblicare i possibili schemi di attuazione dei contratti per differenze a due vie, assegnando un termine ai soggetti interessati per presentare osservazioni e proposte;
2. di prevedere che alla capacità di stoccaggio allocata nell’ambito delle procedure di allocazione dei prodotti con iniezione stagionale e mensile effettuate dalle imprese di stoccaggio tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 1, comma 1, del decreto 1 aprile 2022, nonché alle capacità allocate nel mese di aprile ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, si applichi un “premio giacenza” come di seguito definito;
3. di stabilire che il “premio giacenza” sia riconosciuto dal responsabile del bilanciamento all’utente dello stoccaggio e sia posto pari al prodotto fra la giacenza di gas dell’utente, calcolata come precisato al punto 5, associata alla capacità conferita nell’ambito di ciascuna procedura di conferimento ed un premio unitario espresso in €/MWh determinato per la medesima procedura in conformità ai criteri esposti in motivazione;
4. di prevedere che, in prima applicazione del presente provvedimento, il premio unitario di cui al punto precedente sia pari a 5 €/MWh;
5. la giacenza di gas dell’utente cui si applica il “premio giacenza” è calcolata:
  - i) nel caso di prodotto con iniezione mensile come la minore fra quella all’1 novembre 2022 e quella al termine del mese di iniezione;
  - ii) nel caso di prodotto con iniezione stagionale pari a quella all’1 novembre 2022;
6. di prevedere, inoltre, che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al punto 3:
  - i) le imprese di stoccaggio determinano per ciascun utente le giacenze cui riconoscere il “premio giacenza” adottando, ove necessario, criteri per l’attribuzione delle medesime giacenze a ciascuna procedura di conferimento

- e comunica al responsabile del bilanciamento i volumi di competenza di ciascun utente associate a ciascun “premio giacenza”;
- ii) il responsabile del bilanciamento determina il premio da riconoscere a ciascun utente e ne comunica il relativo ammontare all’Autorità e alla Cassa;
  - iii) la Cassa versa il suddetto ammontare al responsabile del bilanciamento al fine della sua regolazione con gli utenti interessati entro la prima scadenza utile nell’ambito del servizio di bilanciamento;
7. di stabilire che il responsabile del bilanciamento approvvigioni i volumi a copertura del gas per il funzionamento del sistema e per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio da iniettare in stoccaggio ai sensi dell’articolo 2 del decreto 1 aprile 2022, nell’ambito dell’apposito comparto AGS del mercato a pronti organizzato dal GME;
  8. di prevedere che:
    - i) i quantitativi da approvvigionare a copertura del gas per il funzionamento del sistema, da iniettare presso l’impresa maggiore di stoccaggio, siano pari al quantitativo netto complessivo del gas per il funzionamento del sistema registrato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre 2021;
    - ii) il quantitativo per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio sia indicato dalle medesime imprese con le quali il responsabile del bilanciamento si coordina per l’immissione nei rispettivi impianti di stoccaggio;
  9. di prevedere che, anche ai fini di perseguire un’iniezione accelerata dei quantitativi di cui al punto precedente, il responsabile del bilanciamento possa approvvigionare la capacità di iniezione necessaria nell’ambito delle procedure di allocazione di breve termine;
  10. di prevedere che i prezzi di acquisto e vendita delle offerte del responsabile del bilanciamento nell’ambito del comparto AGS siano poste pari al prezzo medio delle transazioni registrate, nel giorno di offerta, nel mercato a contrattazione continua per il giorno di consegna, rispettivamente:
    - i) aumentate di 30 €/MWh ai fini dell’approvvigionamento del gas di sistema per il giorno successivo o per il giorno in corso e di 7 €/MWh ai fini dell’approvvigionamento del gas di sistema per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio da iniettare in stoccaggio ai sensi dell’articolo 2 del decreto 1 aprile 2022;
    - ii) diminuite di 30 €/MWh ovvero, se tale differenza risulta negativa, pari a 0 €/MWh;
  11. di prevedere che i costi effettivamente sostenuti dal responsabile del bilanciamento per l’approvvigionamento del gas ai sensi del punto 7 siano riconosciuti entro il mese di maggio 2022, in anticipo rispetto agli esborsi già previsti dagli attuali meccanismi di neutralità di cui al TIB, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12; a tal fine, l’impresa maggiore di trasporto trasmette al Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione una comunicazione con

- l'indicazione degli importi sostenuti e la Cassa, acquisito il nulla osta da parte dei suddetti Direttori, provvede al relativo pagamento;
12. di prevedere che, tenuto conto delle esigenze di liquidità di Cassa nel mese di settembre 2022, coerentemente con le tempistiche ordinarie dell'aggiornamento degli oneri generali del quarto trimestre 2022, l'Autorità possa disporre la reintegrazione da parte del responsabile del bilanciamento di tutta o parte degli importi anticipati ai sensi del precedente punto; e che, in tal caso, il responsabile del bilanciamento provveda a versare gli importi alla Cassa, secondo modalità e tempistiche che saranno stabilite e che garantiranno, in ogni caso, un preavviso non inferiore a quindici giorni a favore del medesimo responsabile del bilanciamento;
  13. di prevedere che, per gli importi reintegrati ai sensi del precedente punto, il responsabile del bilanciamento sia titolato a richiedere la copertura degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nel limite del tasso di debito implicito nel WACC definito ai sensi della deliberazione 614/2021/R/com;
  14. di prevedere che l'allocazione implicita di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022, si applichi alla giacenza in eccesso rispetto alla massima consentita all'utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione come definita ai sensi del comma 17.1 del RAST;
  15. di notificare il presente provvedimento al Ministro della transizione ecologica e alle società Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  16. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*